

TRIBUNALE MILANO

18 APRILE 2008

G.U.: NARDO

PARTI: COSSIGA

(avv.ti A. Gambino,
M. Gambino)

KARMENTXU

CEBERIO

DIARIO EL PAIS S.L.

(avv.ti Ponzanelli, Bonetta)

Giurisdizione

• Diffamazione e lesione della reputazione • Giudice dello stato del convenuto e giudice del luogo di diffusione della pubblicazione diffamatoria

In caso di diffamazione a mezzo stampa la giurisdizione appartiene al giudice dello Stato del convenuto o al giudice del luogo in cui la pubblicazione diffamatoria è stata diffusa ed, in particolare, del luogo in cui il giornale è stato stampato e messo in circolazione, mentre è esclusa la competenza del giudice del luogo della persona offesa ovvero del luogo ove costui sostenga di avere subito un pregiudizio alla propria reputazione.

Diffamazione e lesione della reputazione • Intervista dal contenuto diffamatorio

• Pubblicazione fedele delle affermazioni dell'intervistato • Intervista di pubblico interesse • Responsabilità del giornalista • Esclusione • Fattispecie

Il giornalista non è responsabile della pubblicazione di un'intervista contenente dichiarazioni lesive dell'altrui reputazione, ove la pubblicazione riproduca fedelmente le affermazioni dell'intervistato e l'intervista rivesta di per sé un interesse pubblico alla divulgazione.

Con atto di citazione notificato in data 28 giugno 2004 il sen. Francesco Cossiga conveniva in giudizio il sig. Karmentxu Marín, l'editore Diario El Pais s.l. ed il sig. Jesús Ceberio al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'asserito illecito diffamatorio operato

* La pronuncia in epigrafe applica il principio già fissato dalla Suprema Corte, Cass. SS.UU. Civ. 21 giugno 2006, n. 14287, in questa *Rivista* 2006, 545, che a sua volta aderisce al principio già fissato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, decisione del 7.3.1995, 823, caso C 68/1993, Shevill (in questa *Rivista*, 1995, 823, con nota di M.B. DELI, *Giurisdizione competente ed illeciti transfrontalieri commessi a mezzo stampa*) secondo cui l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» di cui all'art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più stati contraenti, deve essere interpretata nel senso che la vittima può esperire nei confronti dell'edi-

tore un'azione di danni dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l'editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume di aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito. È esclusa, invece, la competenza del giudice del luogo della persona offesa ovvero del luogo ove la stessa sostenga di aver subito un pregiudizio alla propria reputazione. Nel merito, l'esimente del «diritto di intervista», viene applicata dal Tribunale al giornalista che riporti fedelmente dichiarazioni lesive dell'altrui reputazione, ove l'intervista rivesta di per sé un interesse pubblico alla divulgazione, secondo i criteri indicati da Cass. SS.UU. Pen., 30 maggio 2001, n. 15, in questa *Rivista*, 2001, 827, con nota di G. CORRIAS LUCENTE, *I canoni del diritto di cronaca e l'intervista*, *ibidem*, 2002, 343.

dai convenuti mediante la pubblicazione sul quotidiano spagnolo « El Pais », edito dalla società convenuta e di cui era direttore responsabile il Ceberio, di un'intervista al dott. Luciano Benetton a firma Kalinentxu Marìn, dal titolo « *Perdi "fans" al salir desnudo en un comienzo* », incentrata sulle fortune dell'azienda Benetton e nella quale veniva riferito, come circostanza notoria ed accertata, che l'attore era stato accusato di ricevere denaro dalla Parmalat. L'attore rilevava che i convenuti si erano rifiutati successivamente, nonostante le reiterate sue richieste e quelle dell'intervistato Benetton, di chiarire la sua estraneità ad ipotesi accusatorie indicate nella domanda dell'intervistatore ed accreditate implicitamente nella risposta del dott. Benetton, omettendo anche di pubblicare le lettere provenienti da Benetton intese a chiarire il senso delle dichiarazioni rilasciate e che apparivano fuorvianti nel contesto delle domande e delle risposte così come risultanti nell'intervista. La stessa parte sottolineava la sua completa estraneità ai fatti indicati nella suddetta intervista e concludeva sostenendo l'estrema gravità della lesione della sua dignità e reputazione e domandando, quindi, la condanna dei convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento del danno, quantificato in € 3.000.000,00, oltre la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 47/48, da determinarsi in via equitativa.

Si costituivano Marin Karmetxu, Ceberio Jesùs e Diario El Pais s.l., premettendo, in fatto, che nella pubblicazione contestata era stata riportata fedelmente l'intervista così come rilasciata da Benetton e, pertanto, il direttore responsabile, pur dimostrandosi disponibile a pubblicare una rettifica, qualora richiesta, non aveva accettato di pubblicare alcuna comunicazione o dichiarazione che mettesse in discussione la fedeltà dell'intervista pubblicata alle dichiarazioni come rilasciate. I convenuti, in via preliminare, eccepivano la carenza di giurisdizione del Giudice italiano posto che il giornale El Pais era edito e stampato, in via principale, in Spagna. Sempre in via preliminare la stessa parte asseriva l'incompetenza del G.A. atteso che competente territorialmente doveva ritenersi il giudice di Roma, luogo di domicilio dell'attore. Nel merito i convenuti asserivano l'insussistenza dell'illecito diffamatorio rientrando l'intervista pubblicata nel lecito esercizio del diritto di cronaca. I convenuti, infine, contestavano la domanda dell'attore anche sotto il profilo del quantum richiesto e domandavano il rigetto delle avversarie domande.

Instauratosi il contraddittorio, non comparse le parti all'udienza ex art. 183 c.p.c., venivano assegnati termini ex artt. 183, V comma, e 184 c.p.c.. Le parti scambiavano memorie e domandavano l'ammissione di prove orali. Il Giudice, ritenute superflue le prove dedotte, invitava le parti a precisare le conclusioni ed, assegnati i termini di cui all'art. 190 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di carenza di giurisdizione e di incompetenza territoriale proposte dai convenuti.

Con riferimento alla prima, i convenuti hanno sostenuto la giurisdizione del Giudice spagnolo sul presupposto che i convenuti sono domiciliati in Spagna ed ivi doveva ritenersi verificato il preteso evento dannoso, atteso che ivi è realizzato il giornale « El Pais » ed ivi avviene (per via telematica) la prima distribuzione, non avendo alcun rilievo il luogo

in cui detto giornale viene poi materialmente stampato a seguito della trasmissione in via telematica.

L'eccezione non è fondata. In proposito si aderisce al consolidato indirizzo giurisprudenziale che, richiamando l'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con L. 21 giugno 1971 n. 802 (secondo il quale il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato può essere citato, in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto) ed in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee (7 marzo 1995 resa nella causa C-68/93) ritiene che la giurisdizione, in caso di diffamazione a mezzo stampa, appartiene, oltre che al Giudice dello Stato del convenuto, anche al Giudice dello Stato in cui si è verificato l'evento generatore (del luogo, cioè, dove ha sede l'editore della pubblicazione) e del luogo in cui si è manifestato il danno (ossia del luogo in cui il fatto generatore fa sorgere la responsabilità del delitto o quasi delitto del suo autore), identificando questo nel luogo o nei luoghi in cui la pubblicazione diffamatoria è stata diffusa ed, in particolare, nel luogo in cui il giornale è stato stampato e messo in circolazione, mentre è esclusa la competenza del Giudice del luogo della persona offesa ovvero del luogo ove costui sostenga di aver subito un pregiudizio alla sua reputazione, qualora la pubblicazione non sia distribuita in tale Stato. Va, però, sottolineato, che, mentre il Giudice dello Stato in cui l'editore della pubblicazione ha lo stabilimento è competente a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dal fatto illecito nella loro integralità, il Giudice di ciascun Stato contraente nel quale la pubblicazione sia stata diffusa è competente a conoscere limitatamente ai soli danni cagionati nello stato medesimo (Cass. S.U. 1141/2000; Cass. S.U. 14287/2006).

Le argomentazioni di parte convenuta basate sulla modalità attuale di realizzazione della stampa e distribuzione del giornale non rilevano per nulla, posto che le stesse riguardano l'ideazione della notizia pretesamente offensiva, ma non la stampa e distribuzione del giornale che avviene, comunque, nel caso in esame e per l'edizione italiana, in Italia, benché il contenuto del giornale sia già confezionato altrove e non essendoci dubbi che la diffusione del giornale vada intesa in senso materiale e non di ideazione dello stesso ed invio della notizia (cosa che rileverebbe nel caso di notizia offensiva diffusa non su supporto cartaceo ma a mezzo di trasmissione televisiva o telematica).

Ugualmente infondata è per le medesime ragioni l'eccezione di incompetenza territoriale non essendo dubbio che la rivista « El Pais » (quanto all'edizione diffusa in Italia) viene stampata in Senago e viene distribuita dalla Messaggerie Internazionali S.p.A., con sede in Rozzano. Da escludersi la coincidenza del luogo dell'evento dannoso con quello del domicilio del preteso danneggiato, criterio che soccorre solo in caso di trasmissione per via televisiva ed al fine di evitare la violazione del principio di precostituzione del giudice.

Nel merito deve premettersi che, al di là di generiche contestazioni, le parti sembrano concordare sulla corrispondenza della intervista pubblicata alla domanda posta dal giornalista ed alla risposta di Benetton a tale domanda. In particolare risulta che il giornalista abbia posto a Benetton la seguente domanda: « *Usted ha sido senador por el Partido Republicano. ¿Que piensa cuando ve a ex presidentes como Cossiga o De Mita acusados de poner el cazo en Parmalat?* » e che Benetton abbia risposto

« *Temí que pudierà perjudicar al sector empresarial que haya personas poco honestas. Pero puede ser un estímulo, porque se dan estos casos, pero en general la gente apunta a una ética mejor* ». Nella pubblicazione dell'intervista e con riferimento alla risposta dell'intervistato sembra in-controverso che le brevi parti omesse siano del tutto irrilevanti.

Non è, inoltre, contestato che le frasi sopra indicate debbano tradursi letteralmente, quanto alla domanda: « Lei è stato Senatore del Partito Repubblicano: cosa pensa quando si vedono ex presidenti come Cossiga o De Mita accusati di mettere il pentolino del latte in Parmalat »; e quanto alla risposta: « Temo che la presenza di persone poco oneste può pregiudicare il mondo imprenditoriale. Tuttavia può essere uno stimolo, perché se è vero che ci sono questi casi, in generale la gente vuole un'etica migliore ».

Va precisato che l'attore ha tradotto l'espressione « *acusados de poner el cazo en Parmalat* » come « *accusati di prendere soldi dalla Parmalat* », mentre i convenuti hanno tradotto la medesima espressione come « *accusati di essere coinvolti nel caso Parmalat* ». Tuttavia, dagli atti difensivi finali, non sembra sussistere contrasto neppure sul punto posto che in memoria di replica ex art. 190 c.p.c. i convenuti si difendono, con riferimento alla fedeltà dell'articolo all'intervista rilasciata dal Benetton, e traducono la frase incriminata: « *Cosa ne pensa quando si vedono ex presidenti come Cossiga e De Mita accusati di prendere soldi da Parmalat?* » (pag. 5, memoria citata), con ciò accedendo alla traduzione effettuata dalla controparte e, del resto, mai seriamente contestata in precedenza.

Ciò premesso, indubbiamente i brani sopra riportati risultano offensivi per l'onore e la reputazione dell'attore posto che indicano costui come persona di forte rilievo politico coinvolti in situazioni illecite, da cui deriva un giudizio di disistima sociale.

I convenuti, tuttavia, hanno eccepito la legittimità della pubblicazione stante la sussistenza del legittimo esercizio del diritto di cronaca.

Su questo ultimo punto si richiama la giurisprudenza ormai consolidata secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca può essere esercitato, qualora ne derivi lesione dell'altrui reputazione, prestigio o decoro, soltanto a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni: a) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale (principio della pertinenza); b) che l'esposizione sia corretta ed effettuata in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione (il principio della continenza); c) la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati (principio della verità). (cfr.: Cass. Pen. 5 aprile 2000 n. 5941; Cass. Civ. 24 gennaio 2000 n. 747; Cassazione penale sez. V, 3 giugno 1998, n. 8035; Cassazione penale sez. V, 29 gennaio 1997, n. 2113; Cassazione penale sez. V, 27 aprile 1992).

Qualora, poi, la notizia diffamante sia contenuta in un'intervista ed, in particolare, nelle dichiarazioni dell'intervistato, la condotta del giornalista non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca qualora abbia riportato alla lettera l'intervista medesima, poiché ad esso incombe pur sempre il dovere di controllare la veridicità delle circostanze riferite dall'intervistato e la continenza delle espressioni da questo usate e ciò per evitare che la pubblicazione a mezzo stampa funga da cassa di risonanza per le dichiarazioni offensive dell'intervistato. Tuttavia detta scriminante è operante « quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto

in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca » (Cassazione penale, sez. un., 30 maggio 2001, n. 15).

Ed in considerazione di tale ultimo principio va rilevato che, stante la sostanziale fedeltà dell'intervista pubblicata alle dichiarazioni rilasciate da Benetton, al giornalista non può farsi carico delle offese contenute in tali dichiarazioni stante l'indiscutibile interesse pubblico del contenuto dell'intervista in relazione alla qualità di Benetton, non solo in quanto ex esponente politico di rilievo ma anche in quanto ragguardevole imprenditore, ed all'argomento trattato riguardante il mondo dell'imprenditoria italiana e gli equivoci rapporti con la politica.

In questo contesto correttamente l'intervista, per la parte riguardante la risposta di Benetton, è stata pubblicata senza alcun vaglio ed intervento del giornalista; e, d'altra parte, lo stesso attore non sembra lamentarsi di ciò né pare dolersi delle dichiarazioni del Benetton (neppure convenuto in questa sede), anche se non ne trascura la sicura offensività.

Ciò che l'attore ha lamentato è che il giornalista, con la sua domanda, abbia implicitamente informato il pubblico dell'esistenza di un'accusa nei confronti del sen. Cossiga di aver preso soldi dalla Parmalat e di aver posto la propria domanda in modo tale da comportare una risposta offensiva del Benetton.

Su questo secondo aspetto deve sottolinearsi che l'intervistato era certamente persona in grado di cogliere con chiarezza il contenuto e l'implicazione della domanda posta e di prendere le distanze dall'eventuale contenuto offensivo, esprimendo la propria opinione con chiarezza e, soprattutto, assumendo una posizione di aperto contrasto con la premessa del giornalista circa le accuse gravanti sull'attore. Benetton, ben lungi da chiarire la posizione in un secondo momento assunta, è partito dalla suddetta premessa ed, in particolare, dalle accuse nei confronti del sen. Cossiga, esprimendo il proprio timore « *che la presenza di persone poco oneste può pregiudicare il mondo imprenditoriale. Tuttavia può essere uno stimolo, perché se è vero che ci sono questi casi, in generale la gente vuole un'etica migliore* ». E tale dichiarazione, del tutto aderente alla domanda, non pare sottintendere un'inesatta comprensione della domanda stessa né può dirsi in alcun modo subdolamente provocata dalla domanda o frutto di errore determinato dalla stessa.

Ciò rilevato, deve escludersi che i convenuti possano essere ritenuti responsabili per quanto dichiarato da Benetton, essendo la loro responsabilità limitata alla domanda a costui posta.

Con riferimento a quest'ultima si osserva che il giornalista ha effettivamente diffuso l'informazione che Cossiga fosse stato accusato di aver preso soldi da Parmalat o, comunque, di illecito finanziamento da parte di tale azienda.

Dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle stesse loro argomentazioni risulta il coinvolgimento dell'attore nella questione Parmalat collegato alle dichiarazioni rese dall'indagato Tonna, ex direttore finanziario della Parmalat. In particolare Tonna ha riferito di aver appreso da Tanzi dell'acquisto, per importo del tutto esorbitante, da parte del citato gruppo della società « Margherita Yogurt » su segnalazioni dell'ex presidente Cossiga; « *L'acquisto — procede Tonna — non aveva alcun senso strategico per Parmalat. La Parmalat, però, acquistò per 3 o 4 miliardi*

una società del tutto inutile. Una ragione di questo acquisto — insiste Tonna — risiedeva per quanto mi venne riferito da Tanzi, in una raccomandazione dell'on. Francesco Cossiga, che aveva parenti ed amici fra i soci della Margherita Yogurt » (v. docc. 15-24, fasc. attore).

A tali rivelazioni è seguita la smentita da parte di Tanzi e la ferma reazione di Cossiga, nonché il versamento di costui al Commissario Straordinario Parmalat di € 26.669,13, corrispondente al valore stimato di due passaggi aerei gratuiti concessi nel 1998 da Callisto Tanzi al medesimo attore.

Peraltro, la questione della smentita e delle rimostranze dell'attore con riferimento alle « rivelazioni » di Tonna, in questa sede, appaiono comunque ultronee. Ciò che rileva è se possa ritenersi che Cossiga sia stato accusato « *de poner el cazo en Parmalat* ». E tale accusa, in senso non formale ma generico, deve considerarsi realmente avvenuta in considerazione delle dichiarazioni di Tonna, che certamente sottintendono favori economici, diretti od indiretti, nei confronti dell'attore e non potendosi dubitare che sia equivalente al ricevere denaro il fatto di ottenere che un potente gruppo imprenditoriale acquisti, a prezzo spropositato, una piccola azienda probabilmente inattiva.

Ovviamente trattasi solo di « accuse » di un indagato, che non risulta abbiano avuto seguito ma che, all'epoca dell'intervista, erano ancora recenti e, nonostante, le smentite, autorizzavano il giornalista a sintetizzare che l'ex Presidente della Repubblica era stato accusato « *de poner el cazo en Parmalat* »; intendendo « accusato » nel senso che nei suoi confronti era stata mossa tale tipo di accusa, non dagli inquirenti, ma nell'ambito dell'indagine da parte di un indagato.

Non risulta, dunque, violato il principio di verità da parte del giornalista, che si è limitato a sintetizzare, anche se in modo non benevolo, un'apparente situazione equivoca nelle relazioni tra politica ed imprenditoria italiana, lasciando all'intervistato la possibilità di replicare, anche disattendendo tale sintetizzazione (cosa che, come è ben noto, non è avvenuta).

Neppure risulta violato il principio di continenza, atteso che la sintetizzazione risulta corretta né i termini usati non è provato che siano particolarmente volgari. In proposito si sottolinea che l'attore ha rimarcato la volgarità dell'espressione « *poner el cazo* », ma di ciò avrebbe dovuto dare dimostrazione posto che tale non si ritiene la traduzione italiana dell'espressione stessa (« *mettere il pentolino del latte* ») e, dunque, se effettivamente l'espressione in questione assume l'asserito tale significato volgare e dispregiativo nel linguaggio corrente spagnolo, l'attore avrebbe dovuto darne dimostrazione.

L'attore, infine, lamenta che non sia stata data notizia del seguito delle dichiarazioni di Tonna ed, in particolare, della smentita di Tanzi e delle sue reazioni, omettendo anche successivamente l'aggiornamento della vicenda con riferimento alle dichiarazioni accusatorie citate. Va, però, considerato, per un verso, che l'intervista non aveva ad oggetto il caso specifico riguardante Cossiga, citato ad esempio solo per sentire le opinioni dell'intervistato su una situazione più generale; sia, per altro verso, che l'illecito diffamatorio va valutato con riferimento alla situazione al momento della pubblicazione mentre il comportamento tenuto dai responsabili successivamente può eventualmente rilevare, nel caso di accertamento positivo dell'illecito, sotto il profilo della gravità del danno.

Irrilevante, infine, sotto il profilo della responsabilità dei convenuti per l'illecito diffamatorio è il rifiuto del Direttore Responsabile del giornale « El Pais » di pubblicare le comunicazioni provenienti dall'attore e dall'intervistato; ipotesi per cui la L. 47/1948 appresta il rimedio, *ex art.* 8, della rettifica, da pubblicarsi anche forzosamente ed a cui l'attore non ha ritenuto di ricorrere.

Poiché la formulazione della domanda posta dall'intervistatore all'intervistato, pur non travalicando nell'illecito diffamatorio, costituisce certamente una malevola (verso l'attore) sintetizzazione dalle vicende Parmalat, non può non prendersi atto dell'eccessiva rigidità di posizione assunta dai convenuti dopo le rimostranze sia di Cossiga che di Benetton e ritenere che sussistano giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M. — il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

Rigetta la domanda proposta da Cossiga Francesco contro Diario El Pais s.l., Marìn Karmentxu, Ceberio Jesùs;

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.